



**AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE DI EUROPOL**

## **VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI**

**Il punto di vista della protezione dei dati**





## SINTESI

Il contrasto alla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di questo reato rivestono un'elevata priorità nell'Unione europea. Le politiche e gli strumenti giuridici dell'UE attribuiscono un ruolo centrale alla protezione delle vittime.

Un aspetto molto importante della lotta contro la tratta di esseri umani è quello del trattamento dei dati da parte delle autorità di contrasto e delle loro responsabilità al riguardo. L'Autorità di controllo comune di Europol ha constatato che, a livello sia nazionale che internazionale, le attività di trattamento dei dati condotte da tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro la tratta di esseri umani (polizia, pubblici ministeri e giudici istruttori) dovrebbero essere caratterizzate da un'attenzione e un'armonizzazione maggiori.

L'Unione europea ha adottato un'impostazione incentrata sulle vittime che obbliga a investire nell'esattezza del trattamento dei dati: la protezione di tali vittime è infatti direttamente collegata al trattamento in questione. La presente relazione esamina la sinergia esistente tra la responsabilità del processo di applicazione della legge e la responsabilità del trattamento di dati in termini di protezione degli stessi. Introduce inoltre condizioni specifiche con funzioni di sostegno delle suddette autorità, le quali, ai sensi della legislazione nazionale, saranno responsabili del trattamento dei dati di persone bisognose di protezione in quanto vittime della tratta di esseri umani. Dette condizioni dovranno essere ampiamente promosse e attuate e il loro utilizzo dovrà essere sottoposto a controlli.

La presente relazione gode del sostegno dell'Autorità di controllo comune di Eurojust.

## Indice

Le vittime della tratta di esseri umani dal punto di vista della protezione dei dati.....	5
Introduzione .....	5
Obbligatorietà della protezione per le vittime della tratta di esseri umani .....	6
Attività di contrasto e trattamento dei dati al centro dell'attenzione .....	10
Difficoltà dell'individuare i reati di tratta di esseri umani e di svolgere le relative indagini .....	11
La lotta alla tratta di esseri umani: il possibile ruolo del trattamento e della protezione dei dati.....	12
Adeguatezza del trattamento dei dati .....	14
Esattezza del trattamento dei dati.....	14
Condizioni per il trattamento dei dati .....	16
Responsabilità del trattamento dei dati ed esattezza .....	18
Conclusioni .....	20
Ruolo delle autorità nazionali di protezione dei dati .....	20
Ruolo dell'Unione europea e di altre autorità internazionali di protezione dei dati .....	21

# Le vittime della tratta di esseri umani dal punto di vista della protezione dei dati

## Introduzione

La tratta di esseri umani è un reato raccapricciante che comporta la violazione dei diritti fondamentali delle persone che ne sono vittime. Secondo la definizione di tratta di esseri umani fornita dalle Nazioni Unite<sup>i</sup>, espressioni quali *la minaccia dell'uso o l'uso stesso della forza, lo sfruttamento, la schiavitù o l'espianto di organi* evidenziano tutta la sofferenza delle vittime di questo fenomeno. L'entità di tale sofferenza e il suo conseguente impatto non possono essere ignorati.

L'UE<sup>ii</sup> ha predisposto una specifica strategia per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, reato che figura anche tra quelli elencati nelle conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'Unione nella lotta alla criminalità organizzata nel periodo 2011-2013 e nel periodo 2014-2017<sup>iii</sup>. Inoltre, nel marzo 2011 è stato nominato un coordinatore antitratta incaricato di migliorare il coordinamento e la coerenza tra istituzioni e agenzie dell'UE, Stati membri e attori internazionali nonché di contribuire all'elaborazione delle politiche attuali e future dell'Unione per far fronte alla tratta di esseri umani. Il coordinatore antitratta controlla anche l'attuazione della strategia dell'UE e fornisce orientamenti strategici globali per la relativa politica estera in quest'ambito.

Le attività volte a eradicare e combattere la tratta di esseri umani sono **incentrate sulle vittime**. Tale impostazione ha conseguenze per le attività di contrasto e per le attività di trattamento dei dati a queste correlate di tutti gli attori della catena di applicazione della legge. Alla luce del carattere internazionale di questo reato, la lotta contro la tratta di esseri umani figura tra i compiti di cui si occupano autorità di contrasto dell'UE come Europol e Eurojust. Poiché le attività di trattamento dei dati svolte da queste agenzie sono strettamente collegate alle attività di trattamento realizzate a livello nazionale, e in considerazione delle misure di protezione e dei diritti connessi allo status di vittima, è importante che i dati delle persone da considerarsi vittime della tratta di esseri umani siano effettivamente trattati come tali.

Europol e Eurojust trattano e analizzano i dati personali trasmessi dalle autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE e da parti terze. Il trattamento dei dati da parte di tali agenzie non solo sostiene le attività delle autorità di contrasto nazionali, ma fornisce anche una panoramica del modo in cui tali autorità nazionali trattano i dati personali nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Secondo le statistiche di Europol<sup>iv</sup> sull'archivio di lavoro per fini di analisi che gestisce in materia di tratta di esseri umani, negli ultimi cinque anni l'Ufficio ha trattato i dati personali di

- 1 531 uomini
  - 5 869 donne
  - 1 411 minori,
- tutti vittime della tratta di esseri umani<sup>v</sup>.

In tale archivio di lavoro sono analizzati i dati raccolti presso 25 dei 28 Stati membri, da tre Stati terzi associati e da Eurojust. Sulla base delle attività di analisi di Europol sono elaborate varie notifiche di intelligence, relazioni strategiche e relazioni di analisi nell'ambito di indagini specifiche.

Già dall'ottobre 1998 l'organismo indipendente per la protezione dei dati di Europol, l'Autorità di controllo comune (ACC), costituita da rappresentanti delle autorità nazionali indipendenti di protezione dei dati, controlla e supervisiona il trattamento dei dati personali da parte di Europol.

In varie occasioni tra il 2007 e il 2014 le ispezioni dell'ACC aventi per oggetto le attività di Europol in termini di trattamento dei dati e le esperienze dei suoi membri in materia di trattamento dei dati a livello nazionale hanno evidenziato la necessità che le autorità di contrasto siano interessate da una maggiore sensibilizzazione e dispongano di più orientamenti quando trattano dati di vittime della tratta di esseri umani.

Le attività di trattamento dei dati da parte delle autorità di contrasto sono direttamente collegate al compito giuridico che sono chiamate a svolgere. Nella valutazione di queste attività di trattamento dei dati sarà necessario avere un quadro generale degli aspetti giuridici riguardanti la tratta di esseri umani e della lotta contro questo fenomeno. La presente relazione contiene una panoramica dei più importanti strumenti giuridici dell'Unione europea e di altri organismi internazionali esistenti in quest'ambito.

Questa valutazione sarà utilizzata per formulare orientamenti destinati alle autorità di contrasto, alle autorità nazionali di protezione dei dati, agli organismi responsabili del controllo del trattamento dei dati nell'Unione europea e ad altre organizzazioni internazionali di contrasto. Tali orientamenti dovranno promuovere l'adozione di un approccio armonizzato nel definire il ruolo delle donne e di altre vittime nell'ambito della tratta di esseri umani.

## **Obbligatorietà della protezione per le vittime della tratta di esseri umani**

La protezione delle vittime della tratta di esseri umani è ritenuta in generale talmente importante che è espressamente menzionata in un'ampia serie di documenti giuridici e politici e in altre pubblicazioni. Nell'Unione europea viene svolto un gran numero di attività e sono stati introdotti molti strumenti<sup>vi</sup> sia per giungere a un approccio globale e integrato in materia di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani sia per proteggere le vittime di questo fenomeno. Pur senza la pretesa di menzionare tutte le misure adottate o proposte, si sottolinea la grande importanza degli strumenti elencati di seguito.

La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea "Verso un modello di sicurezza europeo", adottata dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 25 e 26 febbraio 2010 e approvata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010<sup>vii</sup>, enuncia un principio importante: "la **protezione** di tutti i cittadini, **specie quelli più vulnerabili**, con **particolare riguardo per le vittime di reati, quali la tratta di persone** o la violenza di genere, comprese le vittime del terrorismo che necessitano di particolare attenzione, sostegno e riconoscimento sociale."

Pietre miliari importanti sono la già menzionata strategia dell'UE e l'adozione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime<sup>viii</sup>, che doveva essere pienamente recepita dagli Stati membri entro il 6 aprile 2013.

Entrambi gli strumenti sottolineano l'importanza della posizione delle vittime e la necessità di proteggerle, come evidenzia il preambolo della direttiva 2011/36/UE:

*Considerando 14*

*È opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta. **Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.***

*Considerando 18*

*È necessario che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime.*

*L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona **non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno.***

*Considerando 19*

*Le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero poter accedere inoltre rapidamente alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento.*

*Considerando 20*

*Le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti solitamente legati al reato di tratta, quali sfruttamento sessuale, abusi sessuali, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, **dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale.***

*A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali.*

La direttiva 2011/36/UE obbliga gli Stati membri ad adottare misure e svolgere attività specifiche riguardo alla protezione delle vittime:

*Articolo 11*

*1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno **non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.**

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre **adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime**, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.

Anche la posizione delle vittime di reati in generale è disciplinata dalla legislazione dell'UE. A tale proposito si veda la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato<sup>ix</sup>.

Una delle cinque priorità dell'UE definite dalla comunicazione “La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)” è la seguente:

*Individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta.*

Al paragrafo 2.1 il documento sottolinea inoltre che:

*È fondamentale **individuare le vittime potenziali**, in modo che chi ha rapporti con una vittima di tale reato possa venire incontro nel miglior modo possibile ai “cinque grandi bisogni delle vittime”: rispetto e riconoscimento, assistenza, protezione, accesso alla giustizia e risarcimento.*

Nell'ottobre 2011, in occasione della quinta giornata europea contro la tratta di esseri umani, Europol, Eurojust e altre agenzie UE del settore “Giustizia e affari interni” hanno firmato una dichiarazione congiunta<sup>x</sup> che mirava ad affrontare la tratta di esseri umani in maniera coordinata, coerente e completa. Nella suddetta dichiarazione congiunta, le agenzie dell'UE si impegnano a:

- concentrarsi su una protezione più efficace delle vittime nel rispetto delle norme sui diritti fondamentali,
- garantire che sia prestata una particolare attenzione alla tutela dei diritti e riservato un trattamento adeguato ai gruppi vulnerabili di vittime della tratta di esseri umani,
- fare sì che l'eterogeneità di prassi e tradizioni non comprometta o pregiudichi i diritti delle vittime della tratta.

Nell'ottobre 2012 Eurojust ha adottato una relazione sul progetto strategico relativo alle proprie attività di contrasto alla tratta di esseri umani dell'ottobre 2012<sup>xi</sup>.

Tale relazione evidenzia i problemi principali incontrati dalle autorità nazionali nel perseguimento penale della tratta di esseri umani e illustra soluzioni per far fronte a dette difficoltà.

Il documento segnala che “una delle principali difficoltà incontrate nell'indagare e nel perseguire penalmente la tratta di esseri umani è l'individuazione iniziale dei casi e delle vittime”.



Si tratta di una conclusione che non rivela nulla di nuovo. Nel 2005, una relazione di Anti-Slavery International<sup>xii</sup> dal titolo *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and training kit* (Protocollo e kit formativo per l'identificazione e la prima assistenza alle vittime di tratta), indicava già che

*uno dei problemi chiave che permangono è la mancata identificazione delle persone vittime di tratta.*

La relazione di Eurojust propone diverse soluzioni riguardo alla posizione delle vittime, tra cui ad esempio le seguenti:

- è indispensabile dare sempre la priorità alla protezione e al sostegno delle vittime, anche al fine di ottenerne le deposizioni. Occorre creare un ambiente che permetta alle vittime di testimoniare in sicurezza;
- le vittime non devono essere perseguite penalmente né sanzionate per reati minori (per esempio uso di una falsa identità, borseggio) che potrebbero essere state costrette a commettere mentre erano oggetto di tratta;
- devono essere attuate procedure chiare e semplici volte a garantire che tutti i casi sospetti di tratta di esseri umani siano seguiti in maniera professionale e strutturata al fine di ridurre il rischio della mancata identificazione delle vittime.

Oltre a quelle dell'Unione europea sono portate a termine numerose altre iniziative e sviluppati molti strumenti su scala mondiale. Ai fini della presente relazione sono molto importanti due strumenti europei.

Il primo è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani<sup>xiii</sup>, uno dei cui obiettivi è proteggere i diritti umani delle vittime della tratta e delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo al contempo la parità di genere, nonché assicurare l'efficacia delle indagini e dei procedimenti giudiziari<sup>xiv</sup>.

Ai sensi dell'articolo 10 di tale convenzione, che ha per oggetto l'identificazione delle vittime,

*ciascuna delle Parti si assicura che le autorità competenti dispongano di personale formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, nell'identificazione delle vittime, in particolare dei minori, e nell'aiuto a questi ultimi, e si assicura che le autorità competenti collaborino tra loro, così come con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno, al fine di permettere di identificare le vittime con una procedura che tenga conto della speciale situazione delle donne e dei minori vittime e, nei casi appropriati, che vengano rilasciati permessi di soggiorno nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 della presente Convenzione.*

L'articolo 11 della convenzione, che ha per oggetto la protezione della vita privata, stabilisce che

*ciascuna delle Parti protegge la vita privata e l'identità delle vittime. I dati personali che le riguardano sono registrati e usati alle condizioni previste dalla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali (STE N. 108).*

Il secondo strumento è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>xv</sup>, che si applica a tutte le forme di

violenza contro le donne, compresa quella domestica, che nella stragrande percentuale dei casi colpisce proprio le donne.

Ai fini della suddetta convenzione,

*con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;*

e

*per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b.*

In questa panoramica non può ovviamente mancare il **punto di vista delle vittime** stesse. In una guida sulla tratta delle donne<sup>xvi</sup> si afferma: **“Vogliamo richiamare l'attenzione sulle *conseguenze negative che possono derivare dall'errata identificazione di una vittima, che potrebbe comportare il trattenimento o l'espulsione della persona in questione.*”**

Ciò nonostante, per ciascuna delle suddette attività, l'importante è attuare tutte le politiche e ricorrere a tutti gli strumenti giuridici esistenti.

## **Attività di contrasto e trattamento dei dati al centro dell'attenzione**

Come precedentemente indicato, esistono molte iniziative, atti legislativi e attività di sensibilizzazione.

Le attività di sensibilizzazione più recenti si concentrano su aspetti specifici del fenomeno della tratta di esseri umani. Gli orientamenti per i servizi consolari e le guardie di frontiera<sup>xvii</sup>, uno studio incentrato sull'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani nell'ambito delle procedure internazionali per la protezione e il rimpatrio forzato<sup>xviii</sup>, il Protocollo e kit formativo per l'identificazione e la prima assistenza alle vittime di tratta di Anti-Slavery International<sup>xix</sup> e il Manuale sulla lotta contro la tratta di esseri umani per i professionisti del diritto penale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine<sup>xx</sup> sono solo alcuni esempi del materiale già disponibile. L'iniziativa più recente è l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea di un Manuale sulla tratta di esseri umani: indicatori per le forze investigative di polizia<sup>xxi</sup>.

Da tutti gli studi realizzati si potrebbe dedurre che le informazioni iniziali che permetterebbero di individuare un possibile caso sospetto di tratta di esseri umani o una potenziale vittima possono provenire da varie fonti. Servizi d'ispezione del lavoro, personale sanitario, assistenti sociali, ambasciate e consolati, ONG sono solo alcuni esempi delle molte fonti di informazioni esistenti. Tutte le suddette persone o organizzazioni possono fornire a un'autorità di contrasto segnalazioni riguardo a (possibili) vittime della tratta di esseri umani. A seconda della situazione potrebbe anche essere l'autorità di contrasto ad avere il primo contatto con una persona.

La presente relazione non contempla tutte le attività (sensibilizzazione/indicatori, orientamenti) rivolte a/sviluppate da tutte le persone o organizzazioni eventualmente coinvolte, ma si occupa

esclusivamente delle attività di trattamento dei dati svolte dalle autorità di contrasto in seguito alle suddette segnalazioni o a determinate attività di contrasto.

## **Difficoltà dell'individuare i reati di tratta di esseri umani e di svolgere le relative indagini**

Individuare i reati di tratta di esseri umani e svolgere le relative indagini è un compito difficile. La relazione di Eurojust sul progetto strategico “Azione di Eurojust contro la tratta di esseri umani”<sup>xxii</sup> presenta un quadro chiaro delle difficoltà incontrate nell'individuazione di casi di tratta di esseri umani e dei problemi riscontrati nell'identificazione delle vittime. Per esempio, la relazione indica che un cambiamento nel modus operandi potrebbe dare luogo a circostanze che lascerebbero supporre che una persona acconsenta alla situazione impostale e ne tragga addirittura profitto (collusione-controllo).

È tuttavia opportuno sottolineare che l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/36/UE<sup>xxiii</sup> stabilisce che

*il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.*

I mezzi citati nel suddetto paragrafo si riferiscono ad atti dolosi compiuti al fine di sfruttare una persona, quali ad esempio le minacce.

La relazione di Eurojust conclude inoltre che

*devono essere attuate procedure chiare e semplici volte a garantire che a tutti i casi sospetti di tratta di esseri umani sia dato seguito in maniera professionale e strutturata al fine di ridurre il rischio della mancata identificazione delle vittime.*

A tale proposito, la relazione segnala anche che

*le vittime potrebbero attirare l'attenzione delle autorità nazionali non in qualità di vittime, bensì come autori di un reato, poiché potrebbero essere costrette a partecipare ad atti illeciti.*

La relazione Eurojust suggerisce che le vittime di tratta di esseri umani, quando commettono reati minori che potrebbero essere state costrette a compiere mentre erano oggetto di tratta,

*non devono essere perseguite penalmente né sanzionate.*

Questa prescrizione è in linea con l'articolo 8 della direttiva 2011/36/UE, ai sensi del quale alle autorità nazionali competenti deve essere conferito il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle

*vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.*

La tratta di esseri umani può essere descritta come una “piovra”. Il corpo è costituito dagli elementi principali della criminalità: coercizione, minacce, frode e sfruttamento. I tentacoli della piovra rappresentano invece le varie forme di sfruttamento e il favoreggiamento della tratta di esseri umani che richiamano l’attenzione delle autorità di contrasto, quali l’istigazione delle vittime alla prostituzione, al lavoro, alla perpetrazione di reati come il borseggio, la falsificazione di documenti e l’immigrazione illegale. In pratica, per le autorità di contrasto non sarà sempre possibile riconoscere la tratta di esseri umani, nemmeno quando il reato avviene sotto i loro occhi.

Se non riescono a individuare il fenomeno della tratta di esseri umani o se concentrano l’attenzione solo sui tentacoli della piovra, le autorità di contrasto potrebbero non essere in grado di riconoscere le vittime o potrebbero addirittura negare loro lo status di vittima, privando in tal modo la persona in questione delle misure di protezione, dell’aiuto e dei diritti connessi a tale status.

La relazione di Eurojust sul progetto strategico “Azione di Eurojust contro la tratta di esseri umani” descrive il fenomeno come segue:

*I trafficanti sono spesso perseguiti per reati meno gravi, quali ad esempio l’agevolazione o il favoreggiamento dell’immigrazione illegale, anziché per reati di tratta di esseri umani. Questa situazione è in parte riconducibile al fatto che la tratta di esseri umani è costituita da molti elementi specifici che possono essere perseguiti singolarmente come reati a sé stanti e in parte a una mancanza di conoscenza, consapevolezza ed esperienza da parte di inquirenti, pubblici ministeri e giudici o, ancora, a interpretazioni errate del fenomeno. È anche dovuta a un numero insufficiente di inquirenti e a uno scarso utilizzo di indagini basate sull’intelligence. Di conseguenza, **gli indicatori di rilevazione della tratta di esseri umani rimangono spesso trascurati o semplicemente sconosciuti.***

Il documento “Europol Knowledge Product on THB in the European Union”<sup>xxiv</sup>, che riunisce le conoscenze di Europol sulla tratta di esseri umani nell’Unione europea, descrive alcune situazioni che rendono difficile individuare le vittime di sfruttamento sessuale:

*Le vittime sono trasferite nel territorio dell’Unione europea e nelle regioni limitrofe, sia a livello transfrontaliero che internamente, e sono sfruttate in tutti gli ambienti. L’avvicendamento attivo delle donne costrette a prostituirsi è finalizzato non solo a ottenere il massimo profitto fornendo “volti” nuovi ai clienti e a sfruttare nuovi mercati, ma anche a evitare che le vittime instaurino relazioni e, di conseguenza, a eludere accertamenti penali.*

La relazione di Europol evidenzia altresì che nella tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale è coinvolto un sempre maggior numero di donne coinvolte attivamente in reati in quanto controllano le vittime e organizzano operazioni commerciali. Tali donne rivestono un ruolo specifico nel modus operandi della tratta di esseri umani provenienti dalla Nigeria.

## **La lotta alla tratta di esseri umani: il possibile ruolo del trattamento e della protezione dei dati**

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I principi fondamentali in materia di protezione dei dati sono

codificati in molti strumenti legislativi europei e dell'UE<sup>xxv</sup> nonché negli ordinamenti giuridici nazionali.

Uno di questi principi<sup>xxvi</sup> svolge un ruolo molto importante in relazione al riconoscimento tempestivo delle vittime della tratta di esseri umani: i dati personali trattati dalle autorità giudiziarie e di polizia devono sempre essere

**adeguati**, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trattati **ed esatti**.

Poiché è un principio fondamentale della protezione dei dati, il concetto di adeguatezza ed esattezza dei dati è, in generale, anche un elemento essenziale delle attività lecite ed efficaci di cui devono rendere conto tutti gli attori della catena di applicazione della legge. La corretta attuazione di questo principio garantisce la protezione delle persone che ne sono bisognose e al tempo stesso contribuisce a un'efficace attività di contrasto.

A tale proposito, il manuale sugli indicatori di prestazione per i progetti antitratta (*Handbook on Performance Indicators for Counter-Trafficking Projects*) dell'Organizzazione internazionale per la migrazione<sup>xxvii</sup> rileva che

*l'esattezza e la veridicità dei dati sono aspetti ugualmente importanti della qualità dei dati poiché potrebbero incidere sui servizi resi alle vittime della tratta.*

Come precedentemente indicato, l'obiettivo della relazione è elaborare e promuovere un approccio armonizzato nel definire il ruolo delle donne nell'ambito della tratta di esseri umani. Alla luce della complessità di questo reato e della necessità di proteggere le vittime, è indispensabile esaminare ulteriormente il modo in cui tale principio dell'adeguatezza e dell'esattezza deve essere applicato nelle attività di trattamento dei dati svolte nell'ambito delle azioni di contrasto della tratta di esseri umani.

Le attività di trattamento dei dati da parte delle autorità di contrasto possono avere un impatto considerevole sui cittadini e sui loro diritti. L'indicazione che un interessato è una vittima o il presunto autore di un reato è molto importante per l'indagine e i successivi procedimenti giudiziari. In considerazione degli obblighi di proteggere le vittime della tratta di esseri umani e di tutelare i loro diversi diritti, è fondamentale identificare tali vittime. La loro identificazione è essenziale anche ai fini dell'adempimento dei differenti obblighi esistenti in materia di protezione dei dati, quali il rispetto del diritto a essere informati in merito al trattamento, l'esercizio del diritto di accesso ai dati, i tempi di conservazione e le revisioni periodiche. Alla luce della posizione di vulnerabilità delle vittime, potrebbero essere necessarie misure di protezione specifiche volte a limitare l'accesso a tali dati<sup>xxviii</sup>.

Nello sviluppare un approccio armonizzato per l'identificazione delle vittime e il successivo trattamento dei loro dati, è necessario riconoscere l'ampia gamma delle attività di sfruttamento messe in atto<sup>xxix</sup>.

## Adeguatezza del trattamento dei dati

L'aggettivo "adeguato" significa che i dati (che devono essere) trattati devono essere sufficienti a soddisfare la finalità del trattamento. Si tratta di un elemento da considerare nel valutare se una specifica categoria di dati debba essere trattata al fine di soddisfare una determinata finalità.

Poiché l'individuazione delle vittime è un aspetto fondamentale della lotta contro la tratta di esseri umani, detta identificazione e il trattamento dei loro dati personali possono essere considerati dati adeguati, non solo a scopi operativi, ma anche al fine di garantire che, essendo riconosciute come tali, le vittime possano beneficiare delle tutele loro spettanti.

Il principio dell'adeguatezza deve indurre ad analizzare quali dati personali siano effettivamente necessari per lo svolgimento di indagini su casi di tratta di esseri umani. L'attenzione continuativa volta a garantire che le vittime siano identificate quanto prima costituisce già un'indicazione. Nella sua relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, la Commissione ha sottolineato che il quadro globale giuridico e politico dell'UE è **incentrato sulle vittime**. È ragionevole concludere che la strategia dell'UE e gli obiettivi fissati in tale quadro giuridico e politico non possono essere realizzati senza un adeguato trattamento dei dati delle vittime.

Come già indicato nella presente relazione, il principio dell'adeguatezza è anche un elemento essenziale delle attività lecite ed efficaci **di cui devono rendere conto le autorità di contrasto**. Questo implica la necessità che, **per riuscire a individuare le vittime del fenomeno**, le indagini sulla tratta di esseri umani **siano adeguatamente strutturate e che i soggetti coinvolti siano a conoscenza dell'impostazione incentrata sulle vittime**. Il quadro giuridico e politico dell'UE presenta varie iniziative volte a rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani e a proteggere le vittime di questo reato.

## Esattezza del trattamento dei dati

La politica volta a eradicare e combattere la tratta di esseri umani con un'impostazione **incentrata sulle vittime** sottolinea l'importanza che i dati delle vittime siano trattati con esattezza nelle indagini di polizia e nei successivi procedimenti giudiziari. Come precedentemente indicato, l'esattezza incide sui servizi resi alle vittime della tratta di esseri umani.

Il principio dell'esattezza dei dati deve essere applicato tenendo conto della natura e della finalità del trattamento in questione<sup>xxx</sup>. Le indagini svolte dalle autorità giudiziarie e di polizia sono generalmente incentrate su sospetti di reato e sulla raccolta di elementi di prova. Quando i dati di una vittima sono ritenuti necessari per individuare reati e svolgere le relative indagini, anche tali dati saranno trattati e utilizzati nell'ambito delle ulteriori attività di indagine e perseguimento. L'impostazione **incentrata sulle vittime** introduce un nuovo fenomeno per le autorità di contrasto, che rende necessario valutare l'opportunità di subordinare il trattamento dei dati e le attività d'indagine al soddisfacimento di ulteriori condizioni.

Ai fini di tale valutazione sarà necessario distinguere le varie fasi di cui si compone l'attività di contrasto. In generale, tali fasi potrebbero essere descritte come segue:

- i) accertamento,
- ii) indagine,
- iii) perseguimento.

In queste differenti fasi saranno coinvolte differenti categorie di autorità di contrasto.

Nella fase i) saranno interessate le autorità di polizia che intervengono in seguito a una denuncia o all'individuazione di un reato sulla base di prove o dopo aver colto una persona in flagrante. Nella fase ii), a seconda delle strutture nazionali e dell'eventuale carattere internazionale del reato, saranno attivi autorità di polizia, Europol, Eurojust, pubblici ministeri e/o giudici istruttori. La fase iii) interesserà in generale pubblici ministeri e giudici.

“Esattezza” è un termine che si riferisce alla “veridicità” di qualcosa. Tuttavia, non si tratta di un risultato puramente scientifico<sup>xxx1</sup>. Nel settore delle attività di contrasto in particolare, talvolta è difficile scoprire la verità sull'accaduto e specialmente su chi ha commesso il reato. Una possibile mancanza di fatti oggettivi, la difficoltà di dimostrare tali fatti e il fattore umano da parte sia delle autorità di contrasto sia delle persone connesse all'oggetto dell'indagine potrebbero influire su ciò che sembra o è esatto e ciò che non lo è. Tuttavia, l'obiettivo di qualsiasi indagine è che un pubblico ministero sia in grado di dimostrare dinanzi a un tribunale la verità riguardo a un caso e a un indiziato.

L'applicazione del principio dell'esattezza deve essere direttamente collegata ai dati trattati nelle differenti fasi delle indagini sopra descritte. L'esattezza di qualcosa dipende da molti fattori. Si possono accertare oggettivamente fatti o eventi, quale situazione si trova a dover affrontare un funzionario di un'autorità di contrasto, quanto sono affidabili le dichiarazioni, quanto è affidabile la valutazione di un'autorità di contrasto? È evidente che, in particolare nelle prime due fasi delle attività di contrasto, l'esattezza è un elemento talvolta difficile da valutare. Ciò che può sembrare esatto in un determinato momento potrebbe rivelarsi incongruente con i risultati delle ulteriori fasi dell'indagine. Avvalersi di dati inesatti nella prima fase potrebbe creare seri problemi nelle successive fasi dell'indagine e dell'azione penale. Quale comportamento si deve dunque tenere quando si decide di perseguire penalmente una persona per un determinato reato se l'indiziato è una vittima della tratta di esseri umani che è stata costretta a commettere tale reato? In questo caso il fatto che la persona sia sospettata di detto reato e sia al contempo una vittima sono entrambi dati esatti. La complessità di un reato come la tratta di esseri umani e il suo carattere internazionale non fanno che aumentare la difficoltà di gestire la questione. Dalle indagini svolte sulla stessa persona in più Stati membri in riferimento ad attività differenti potrebbero emergere valutazioni contraddittorie sul ruolo di una vittima.

L'impostazione incentrata sulle vittime introduce un **indicatore** importante nel trattamento di dati di persone sulle quali si è concentrata l'attenzione delle autorità di contrasto quando tali dati sono utilizzati nell'ambito di ulteriori indagini. A tale proposito la relazione di Eurojust sul progetto strategico “Azione di Eurojust contro la tratta di esseri umani” segnala che esiste il rischio della mancata identificazione delle vittime di questo reato. Tale rischio può comportare conseguenze fortemente negative alla luce del carattere internazionale della tratta di esseri umani. Lo scambio di dati a livello sia nazionale che internazionale non fa altro che sottolineare **la necessità di ridurre i rischi derivanti dalla mancata identificazione delle vittime** della tratta di esseri umani. Lo scambio di dati personali inesatti deve essere vietato. Il divieto di scambiare dati inesatti è espressamente previsto dall'articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

La priorità attribuita dall'Unione europea alla lotta contro la tratta di esseri umani e l'armonizzazione delle relative modalità comportano la necessità di favorire una presa di coscienza sul reato in questione e sulle sue vittime.

Svolgere attività di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani, sul ruolo centrale delle vittime, sulle varie forme di sfruttamento e sul modo in cui individuare tale reato e le sue vittime sono aspetti importanti al fine di garantire l'esattezza nel trattamento dei dati. Tuttavia, lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e l'introduzione di indicatori e orientamenti generali per l'individuazione della tratta di esseri umani e delle sue vittime potrebbero di per sé non essere sufficienti a garantire la necessaria esattezza nel trattamento dei dati che è fondamentale in un approccio incentrato sulle vittime.

Tutte le attività contro la tratta di esseri umani, siano esse normative specifiche o politiche e orientamenti, sono destinate a comportare un trattamento dei dati. Il mancato trattamento dei dati personali delle vittime non permette di combattere efficacemente la tratta di esseri umani e inoltre impedisce alle stesse vittime di ricevere la protezione e l'assistenza necessarie.

Quando, nell'ambito del primo contatto con una persona, non la si individua come una potenziale vittima della tratta di esseri umani, ne potrebbero derivare gravi conseguenze per le ulteriori attività di contrasto e per la posizione della vittima. Inoltre, quando lo status di vittima può essere accertato solo in una fase successiva di un'indagine, sarà necessario collegare questa nuova classificazione del ruolo di una persona alle fonti originarie di informazioni.

Occorre pertanto investire nel rafforzamento e nella garanzia dell'esattezza nel trattamento dei dati. Gli orientamenti e gli indicatori già menzionati nella presente relazione non sono sufficientemente dettagliati o non contengono disposizioni adeguate riguardo al trattamento dei dati delle vittime. L'effetto di tali orientamenti dipende anche dalla conoscenza della loro esistenza. È fondamentale essere consapevoli della tratta di esseri umani, poiché il fatto che i vari reati siano una conseguenza dello sfruttamento fa sì che si allarghi il gruppo di autorità di contrasto che potrebbero venire a contatto con una vittima senza essere a conoscenza del fenomeno o senza avere una formazione sufficiente che permetta di riconoscerne taluni indicatori.

Si potrebbe rimediare al problema non solo aumentando il livello di formazione e informazione, compresa la promozione dell'uso di indicatori, ma anche **introducendo condizioni rigorose per il trattamento di dati di persone sospettate o vittime nell'ambito di reati che potrebbero essere collegati alla tratta di esseri umani**. Tali condizioni dovrebbero tenere conto delle differenti fasi delle indagini e dei procedimenti penali nonché delle difficoltà che si potrebbero incontrare nel decidere se una persona debba essere considerata o meno una vittima. È inoltre importante riconoscere i differenti attori che saranno responsabili di tali decisioni nella fase di indagine e incriminazione.

## Condizioni per il trattamento dei dati

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2011/36/UE,

*Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano **un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati...***



Per stabilire l'esistenza di un ragionevole motivo è fondamentale che ogni autorità di contrasto (funzionario di polizia, pubblico ministero o giudice istruttore) sia informata sulla tratta di esseri umani, sui reati a essa correlati e sulla posizione delle vittime. Quando entrano in contatto con una persona o quando sono in procinto di prendere una decisione che la riguarda, tutte le suddette autorità devono valutare se esistono ragionevoli motivi per ritenere che tale persona sia o possa essere una vittima della tratta di esseri umani. Tale valutazione deve sempre essere effettuata caso per caso. Alla luce della complessità del problema della tratta di esseri umani, delle specifiche circostanze in cui si trovano le vittime e del carattere internazionale del fenomeno, è necessario strutturare la decisione relativa all'esistenza di ragionevoli motivi.

Per farlo è possibile utilizzare un elenco di indicatori sviluppati appositamente a tale scopo, di cui sono esempi perfetti il modulo 2 del Manuale sulla lotta contro la tratta di esseri umani per i professionisti del diritto penale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine<sup>xxxii</sup> e gli elenchi del Manuale dell'UE sulla tratta di esseri umani: indicatori per le forze investigative di polizia. Tali elenchi prevedono vari indicatori che possono contribuire all'identificazione delle vittime, oltre a indicatori sia generali che specifici in relazione a forme specifiche di criminalità.

L'uso di indicatori dovrebbe permettere di disporre delle informazioni necessarie per stabilire se esistono ragionevoli motivi per ritenere che una persona possa essere una vittima. In presenza di un ragionevole motivo, l'impostazione incentrata sulle vittime deve permettere di classificare una persona come una vittima della tratta di esseri umani.

Anche la disponibilità di indicatori presso l'organizzazione di contrasto e il loro utilizzo sono un aspetto dei compiti di un responsabile del trattamento. Alla luce dell'impostazione incentrata sulle vittime con la quale deve essere affrontato il problema della tratta di esseri umani, ogni autorità di contrasto deve essere in grado di spiegare perché una persona è stata classificata come vittima della tratta nello stesso modo in cui tale autorità deve sapere motivare qualsiasi altra decisione. **La responsabilità di tale decisione è anch'essa una conseguenza della responsabilità del trattamento dei dati.**

Le responsabilità e i compiti di cui deve farsi carico un responsabile del trattamento dei dati, la stretta relazione esistente tra la classificazione di una persona come indiziata o vittima, le ulteriori attività della catena di applicazione della legge e la cooperazione internazionale nella lotta alla tratta di esseri umani comportano la necessità di introdurre le seguenti condizioni per il trattamento dei dati delle vittime della tratta di esseri umani:

- i) l'utilizzo di un elenco uniforme di indicatori per valutare l'esistenza di ragionevoli motivi che permettano di classificare una persona come vittima della tratta di esseri umani;*
- ii) tutti i responsabili del trattamento dei dati nel settore delle attività di contrasto possono trattare i dati delle vittime di tratta di esseri umani solo utilizzando il suddetto elenco di indicatori;*
- iii) quando trova applicazione un numero sufficiente di indicatori, un responsabile del trattamento può decidere di non classificare una persona come vittima solo in presenza di un'adeguata motivazione;*

*iv) una persona può essere classificata come vittima anche quando non si applicano gli indicatori utilizzati.*

## **Responsabilità del trattamento dei dati ed esattezza**

La responsabilità del trattamento dei dati è espressamente disciplinata dai vari strumenti legislativi europei e dell'UE in materia di protezione dei dati nonché dalle normative nazionali sulla protezione dei dati. In generale, l'autorità competente a determinare le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati e le categorie di dati da trattare è definita "responsabile del trattamento"<sup>xxxiii</sup> dei dati. Il responsabile del trattamento ha la responsabilità di applicare correttamente i principi di protezione dei dati. Sarà ciascuna legislazione nazionale a stabilire quale autorità è designata come "responsabile del trattamento".

Come precedentemente indicato, l'esattezza dei dati e le misure adottate al fine di garantire tale esattezza figurano tra le responsabilità di competenza del responsabile del trattamento.

Tuttavia, quando effettuano indagini e perseguono gli autori di reati, le autorità coinvolte nelle operazioni di contrasto che prevedono lo svolgimento di tali attività hanno talvolta compiti e responsabilità coincidenti e sovrapposti.

A seconda della legislazione e delle procedure in vigore a livello nazionale, in alcuni Stati membri è solo la polizia ad avere la responsabilità della legittimità dell'indagine, mentre in altri Stati membri lo svolgimento delle indagini avviene sotto la direzione e la responsabilità di un pubblico ministero o di un giudice istruttore. Di conseguenza si può creare una situazione in cui in alcuni Stati membri la polizia è l'unica autorità incaricata e responsabile dell'indagine e delle attività di trattamento dei dati connesse a tale indagine, mentre in altri Stati membri esistono altre forme di responsabilità relative all'indagine che potrebbero incidere sulle responsabilità del trattamento dei dati. L'ACC ha riscontrato situazioni in cui le autorità di polizia erano obbligate a trattare le persone come presunti autori di reati poiché un'autorità superiore della catena di applicazione della legge aveva ingiunto di avviare procedimenti penali nei confronti di tali soggetti. Pertanto, un'eventuale valutazione della polizia secondo la quale le suddette persone potrebbero essere vittime verrebbe respinta. Ne deriverebbero conseguenze anche per il trattamento dei dati: in base alle disposizioni di un'autorità superiore, una vittima potrebbe divenire indagata nel corso del processo ed essere classificata come indiziata.

Le responsabilità e i compiti di un responsabile del trattamento potrebbero dunque essere parzialmente influenzati da un'altra autorità.

L'interconnessione delle responsabilità relativamente alla legittimità e all'affidabilità di un'indagine e/o di un'incriminazione con la responsabilità della protezione dei dati dimostra che nella pratica la responsabilità di un responsabile del trattamento non è separata e pienamente autonoma. L'interazione tra la polizia e le autorità giudiziarie sulla base delle norme e delle prassi nazionali ha conseguenze per la responsabilità e i compiti di cui si fa carico il responsabile del trattamento dei dati della polizia, che potrebbero variare da uno Stato membro all'altro.

Questa situazione non fa che evidenziare l'importanza di garantire una valutazione chiara del ruolo di una vittima della tratta di esseri umani introducendo l'obbligo per autorità di polizia, pubblici ministeri e giudici istruttori di adottare una serie di indicatori che permettano di stabilire se una

persona è vittima di questo fenomeno. L'utilizzo dello stesso insieme di indicatori dovrebbe promuovere una valutazione equilibrata del ruolo di una determinata persona lungo l'intero processo di indagine e incriminazione.

Come precedentemente affermato, la tratta di esseri umani è un reato difficile da individuare. Può inoltre accadere che, anche utilizzando indicatori adeguati per valutare l'opportunità di considerare o meno una persona come una vittima, non sia sempre possibile fornire una risposta univoca. Potrebbe non essere sempre chiaro se una persona è effettivamente una vittima. Poiché un aspetto dell'esattezza è anche la dimostrazione che qualcosa non è ancora chiaro, dal trattamento dei dati di una persona potrebbe anche emergere come non si possa escludere la possibilità che lo status di quella stessa persona sia successivamente valutato in maniera differente (ossia che la persona non sia identificata come vittima o che il suo status di vittima non sia confermato).

Alla luce dell'impostazione incentrata sulle vittime e dell'importanza di riconoscere la posizione di vulnerabilità delle vittime, in tali situazioni un responsabile del trattamento dovrebbe porre l'accento sull'aspetto della tratta di esseri umani che deve essere tutelato in via prioritaria: la vittima. Sarebbe giustificato identificare una persona come **vittima potenziale**<sup>xxxiv</sup>.

*Un responsabile del trattamento deve segnalare, qualora esistano ragionevoli motivi per ritenere che una persona è una vittima (benché non si possa escludere che lo status di tale persona sarà successivamente valutato in maniera differente), che la persona in questione è ritenuta una vittima (potenziale) anziché un indiziato.*

## Conclusioni

La presente relazione ha analizzato le conseguenze della politica dell'UE basata su un'impostazione incentrata sulle vittime nella lotta contro la tratta di esseri umani. Una conseguenza importante di tale approccio è la necessità di garantire l'armonizzazione di tutte le parti della catena di applicazione della legge, una finalità che prevede anche l'introduzione di condizioni specifiche per il trattamento di dati personali da parte delle autorità di contrasto. Tali condizioni sono necessarie a garantire che i responsabili del trattamento dei dati possano rispondere dei compiti e delle responsabilità di cui si fanno carico.

Conformemente alle responsabilità degli operatori di contrasto, nel valutare la possibilità che una persona sia o possa essere vittima della tratta di esseri umani si applicano – e devono essere applicate da tutti gli attori coinvolti nel processo di indagine e incriminazione – le condizioni elencate di seguito.

1. I rischi di non identificare le vittime della tratta di esseri umani devono essere ridotti.
2. Tutte le autorità coinvolte devono utilizzare un elenco uniforme di indicatori per valutare l'esistenza di ragionevoli motivi che permettano di classificare una persona come vittima della tratta di esseri umani.
3. Tutti i responsabili del trattamento dei dati nel settore delle attività di contrasto possono trattare i dati delle vittime della tratta di esseri umani solo adottando il suddetto elenco di indicatori.
4. Quando trova applicazione un numero sufficiente di indicatori, un responsabile del trattamento può decidere di non classificare una persona come vittima solo in presenza di un'adeguata motivazione.
5. Una persona può essere classificata come vittima anche quando gli indicatori non si applicano.
6. Qualora esistano ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia una vittima (benché non si possa escludere che lo status di tale persona sia successivamente valutato in maniera differente), un responsabile del trattamento deve segnalare che la persona in questione è ritenuta appunto una vittima (potenziale) anziché un indiziato.

## Ruolo delle autorità nazionali di protezione dei dati

Le autorità nazionali di protezione dei dati controllano la corretta attuazione dei principi di protezione dei dati da parte della autorità giudiziarie e di polizia. L'importanza attribuita dall'Unione europea alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani giustifica il fatto che le autorità nazionali di protezione dei dati prestino una particolare attenzione all'argomento. Le suddette condizioni sviluppate dall'Autorità di controllo comune di Europol, con il sostegno dall'Autorità di controllo comune di Eurojust, devono essere utilizzate come strumento di armonizzazione per fornire consulenza alle autorità giudiziarie e di polizia nazionali e per valutarne l'attuazione. Le autorità nazionali di protezione dei dati devono promuovere attivamente tali condizioni e scambiarsi esperienze sull'utilizzo dei presenti orientamenti. L'attuazione e l'utilizzo delle suddette condizioni devono essere sottoposti a controlli ed essere oggetto di relazioni.

## **Ruolo dell'Unione europea e di altre autorità internazionali di protezione dei dati**

Le autorità dell'Unione europea e altre autorità internazionali di protezione dei dati controllano la corretta attuazione dei principi di protezione dei dati da parte delle agenzie dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per la cooperazione giudiziaria e di polizia. L'importanza attribuita dall'Unione europea alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani giustifica il fatto che tali autorità di protezione dei dati prestino una particolare attenzione all'argomento. Le suddette condizioni sviluppate dall'Autorità di controllo comune di Europol, che godono del sostegno dell'Autorità di controllo comune di Eurojust, devono essere utilizzate come strumento di armonizzazione per fornire consulenza alle varie agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali e per valutarne l'attuazione. Le suddette autorità internazionali di protezione dei dati devono promuovere attivamente tali condizioni e scambiare esperienze sul loro utilizzo sia tra loro sia con le autorità nazionali di protezione dei dati. L'attuazione e l'utilizzo delle suddette condizioni devono essere sottoposti a controlli ed essere oggetto di relazioni.

- 
- i La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale è stata adottata con risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale del 15 novembre 2000.  
Ai sensi dell'articolo 3, comma a), del [Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone](#), l'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi.  
Ai sensi dell'articolo 3, comma b), "*Il consenso della vittima della tratta di esseri umani, allo sfruttamento così come indicato nel comma a) di questo articolo, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nel comma a)*";
- ii Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), COM(2012) 286 definitivo
- iii Conclusioni del Consiglio, sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" svoltasi a Lussemburgo il 9 e 10 giugno 2011, e conclusioni del Consiglio, sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" svoltasi a Lussemburgo il 6 e 7 giugno 2013
- iv Statistiche ottobre 2014
- v Nell'Unione europea le vittime identificate o presunte della tratta nel periodo 2008-2010 sono state 23 632; nel periodo 2010-2012 sono state registrate 30 146 vittime nei 28 Stati membri dell'UE (documento di lavoro dei servizi della Commissione, relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani COM (2014) 635 definitivo del 17.10.2014, [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-322\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-322_it.htm))
- vi Per un quadro generale delle azioni derivanti dalla strategia dell'UE, cfr. la panoramica fornita nella comunicazione COM(2012) 286 definitivo
- vii Doc. 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182
- viii Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, GU L 101 del 15.4.2011, pag. 6.
- ix Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57
- x <http://www.eurojust.europa.eu>
- xi <http://www.eurojust.europa.eu>
- xii [http://www.antislavery.org/includes/documents/cm\\_docs/2009/p/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf](http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/p/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf)
- xiii Varsavia, 16 maggio 2005, (STCE n. 197), entrata in vigore il 1° febbraio 2008
- xiv Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 197), articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
- xv Istanbul, 11 maggio 2011, (STCE n. 210), entrata in vigore il 1° agosto 2014
- xvi [www.mujerfrontera.org/#!guide-on-trafficking-of](http://www.mujerfrontera.org/#!guide-on-trafficking-of)
- xvii <http://ec.europa.eu/anti-trafficking/>
- xviii Studio della Rete europea sulle migrazioni, marzo 2014
- xix Anti-Slavery International, [www.antislavery.org](http://www.antislavery.org)
- xx UN.GIFT, Iniziativa globale per la lotta contro il traffico di esseri umani, [www.unodc.org](http://www.unodc.org)
- xxi Adottato il 30 marzo 2015; non pubblicato
- xxii <http://www.eurojust.europa.eu>
- xxiii Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, GU L 101 del 15.4.2011, pag. 6.
- xxiv [www.europol.eu](http://www.europol.eu)
- xxv - l'articolo 5 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, del 28 gennaio 1981 (STE n. 108);

---

- il principio 3 della raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia;

- l'articolo 3 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, GU L 350 del 30.12.2008, pag. 61.

xxvi Questo principio è incluso anche nella proposta di una nuova direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012) 103).

xxvii Organizzazione internazionale per la migrazione, ISBN 978-92-9068-440-4, pagina 48

xxviii Cfr. a tale proposito anche l'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol, GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 14.

xxix Cfr. il documento "Europol Knowledge Product on THB" relativo alle conoscenze di Europol sulla tratta di esseri umani, 1° settembre 2011; l'avviso di allarme rapido n. 2014/8, marzo 2014, sui matrimoni di convenienza, marzo 2014; l'avviso di intelligence n. 15/2014, ottobre 2014, sulla tratta di esseri umani e Internet; l'avviso di intelligence n. 16/2014, ottobre 2014, sulla tratta di minori a scopo di sfruttamento in attività criminali forzate e accattonaggio forzato, www.europol.eu.

xxx Cfr. il considerando 12 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e il considerando 21 della proposta di una nuova direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati COM(2012) 103.

xxxi Cfr. a tale proposito anche una dichiarazione del Garante europeo della protezione dei dati: "Anche laddove una valutazione sia *basata su fatti inesatti*, il requisito dell'esattezza non può riferirsi direttamente all'esattezza di quella particolare valutazione (che potrebbe tuttavia essere esatta per altri motivi), ma solo ai fatti soggiacenti." [https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/14-02-25\\_GL\\_DS\\_rights\\_EN.pdf](https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/14-02-25_GL_DS_rights_EN.pdf)

xxxii UN.GIFT, Iniziativa globale per la lotta contro il traffico di esseri umani, www.unodc.org

xxxiii Cfr., per esempio, l'articolo 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 197).

xxxiv L'espressione "vittima potenziale" è utilizzata sia nello Studio della rete europea sulle migrazioni, marzo 2014, che nella Strategia dell'UE 2012-2016.







Autorità di controllo comune di Europol  
Rue de La Loi 175, BE 1048 Bruxelles  
email: [secretariat.dgd-dataprotection@consilium.europa.eu](mailto:secretariat.dgd-dataprotection@consilium.europa.eu)  
<http://europoljsb.consilium.europa.eu>